

Reg. Sent. 705/2025

Depositata il 24.06.2025

N. 3317/18 R.G. Tribunale

N. 5071/2017 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA – all’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. A., nato in (...) il (...), elettivamente domiciliato presso il difensore d’ufficio avv. A. F. del foro di Pescara

Difeso d’ufficio dall’avv. A. F. del Foro di Pescara

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’art. 648 del c.p., poiché, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva da persona allo stato ignota, il telefono cellulare di marca NGM mod. E505 plus dual sim avente identificativi IMEI n. (...) e n. (...), provento di furto perpetrato in danno di B. S., come da questi denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Penne il 01.03.2017.

In luogo sconosciuto, in epoca successiva e prossima al 28.02.2017.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l’intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Daniela Di Stefano;

- avv. A. F. del foro di Pescara.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 23.5.2018 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio M. A. per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 17.12.2018 e all'udienza del 19.6.2019 il Tribunale, rilevata l'irreperibilità dell'imputato, ha disposto nuove ricerche per la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza.

All'udienza del 18.10.2019 il Tribunale, accertata l'impossibilità della notificazione e rilevata l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., ha disposto la sospensione del processo a carico di M. A. ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p.

In data 30.1.2022, il predetto è stato controllato ed identificato presso lo scalo aereo dell'aeroporto di Roma -Fiumicino dalla Polizia di Frontiera aerea della medesima località (con relativo compimento delle formalità di rito), come risulta dalla comunicazione del 21.2.2022 a cura della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

In data 4.2.2022 gli operanti della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio di Milano hanno altresì rintracciato l'imputato e, pertanto, proceduto alla notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza ed alla redazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio.

All'udienza del 15.6.2023, fissata per il prosieguo del processo, dichiarata l'assenza del M. A., è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

L'udienza dell'11.4.2024, stante l'assenza dei testimoni, regolarmente citati, è stata rinviata.

All'udienza del 21.11.2024 ha avuto inizio l'istruzione con l'esame di due testimoni indicati dal Pubblico Ministero, l'acquisizione di documentazione depositata dal Pubblico Ministero (relativa ai codici I-mei del telefono cellulare oggetto di furto) e l'acquisizione della querela ai soli fini della prova del reato presupposto (previa revoca dell'ordinanza ammissiva del teste B. S., persona offesa).

Il processo è stato dunque rinviato per l'esame dell'imputato e la discussione.

All'udienza del 17.4.2025, non comparso l'imputato ed esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

La responsabilità dell'imputato per il delitto trascritto in epigrafe emerge dalle risultanze degli accertamenti relativi all'analisi del traffico telefonico relativo ai nn. IMEI (...) e n. (...), di cui al telefono cellulare oggetto di furto, effettuati da C. C., Luogotenente dei Carabinieri, all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Penne.

Il predetto telefono cellulare è risultato oggetto di furto, circostanza comprovata dalla querela resa in data 1.3.2017, davanti a carabinieri della stazione di Penne, da B. S., il quale ha riferito che, in data 28.2.2017, in (...), aveva subito il furto del proprio telefono cellulare, lasciato incustodito sulla cassa sonora adiacente il palco montato in tale località per un concerto.

Invero, nel corso della sua escussione, il teste C. ha riferito che alla data del 4.3.2017, ovvero pochi giorni dopo il denunciato furto, è stata utilizzata la prima i-mei (...) abbinata ad una utenza telefonica intestata al M.. Lo stesso ha precisato che la predetta utenza è risultata abbinata all'indicato i-mei fino al giorno 15.3.2017, data in cui l'imputato è stato controllato presso il molo del Porto di Civitavecchia, dove si procedeva agli imbarchi per la Tunisia.

L'abbinamento tra l'utenza telefonica in uso al M.e l'i-mei del telefono oggetto di furto denota che l'imputato si trovava nella materiale disponibilità del bene provento di reato ed integra, quindi, gli estremi dell'elemento materiale del delitto di ricettazione.

Atteso che il telefono cellulare NGM rappresenta un bene di provenienza furtiva, come provato dalla querela presentata dalla persona offesa B. S. in data 1.3.2017, la mancata giustificazione del possesso del bene da parte dell'imputato costituisce, di per sé, prova della conoscenza dell'illecita provenienza del bene e, dunque, dell'elemento soggettivo del reato p. e p. dall'art. 648 c.p.

Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, infatti, «la mancata o la inattendibile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto può essere considerata prova della consapevolezza della sua provenienza delittuosa» (Tribunale sez. II - Salerno, 24/02/2021, n. 414).

La prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, segnatamente, «può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (ex pluribus, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Ud., dep. 14/12/2016); ciò, ad avviso della

Suprema Corte, non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle garanzie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa.

Invero, nel caso di specie, l'imputato, omettendo di sottoporsi all'esame pur richiesto dalla sua difesa, non ha fornito alcuna ragionevole e circostanziata spiegazione in ordine alle modalità con le quali ha ricevuto il bene provento di furto ed all'identità del soggetto che glielo ha consegnato. In altri termini il M. A., sebbene esercitando un suo diritto, non ha fornito al Tribunale una spiegazione alternativa dei fatti, venendo così meno all'onere di allegazione che grava sul medesimo proprio con riguardo a fatti e circostanze ignoti idonei a volgere il giudizio a suo favore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07.02.2013 Ud., dep. 10.05.2013).

Accertata la ricorrenza tanto dell'elemento oggettivo quanto dell'elemento soggettivo del delitto contestato all'imputato, occorre procedere alla quantificazione della pena irrogabile in concreto.

Ricorrono i presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p., tenuto conto della particolare tenuità del profitto conseguito nonché dell'evento dannoso.

Dall'istruzione non sono emersi positivi elementi di giudizio che possano indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con riguardo al comportamento processuale l'imputato, rendendosi per lungo tempo irreperibile, ha contribuito a determinare l'allungamento dei tempi di giudizio; d'altro canto, pur avendone la difesa chiesto l'esame in sede di istanza istruttorie, il predetto non è comparso in udienza e non si è, pertanto, mostrato collaborativo nella ricostruzione dei fatti, sebbene nel legittimo esercizio di un suo diritto.

Quindi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata nel caso di specie risulta essere quella, approssimata al minimo edittale, di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Si precisa che non vi sono i presupposti per sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 56 quater l. 689/1981, considerata personalità del M., gravato come sopra emerso di numerosi precedenti, alcuni dei quali specifici. Si ritiene quindi non vi siano le condizioni per

riassicurare la prevenzione del pericolo di reati da parte dello stesso, posto che si ha fondato motivo per ritenere che le prescrizioni eventualmente imposte non saranno adempiute

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara M. A. colpevole del reato ascrittogli e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 quarto comma c.p., lo condanna alla pena di mesi uno di reclusione ed € 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Termine al 16.7.2025 per il deposito della motivazione.

Pescara, 17.4.2025

IL GIUDICE

(dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera)

Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Martina De Marchi, Magistrato Ordinario in

Tirocinio.